m_inf.A04613D.REGISTRO UFFICIALE.U.0031958.05-12-2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
Divisione 5 (ex 7) – Regime amministrativo della nave e nautica da diporto

Riferimento prot. n. 2120/2024/SNSN del 29/10/2024
prot. n. 2087/2024/SNSN del 05/07/2024
prot. n. 2006/2023/SNSN del 24/02/2023
Collegato a prot. n. 29055 del 29/10/2024

A CONFARCA
confarca@pec.it

e, p.c.

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto 2 – Ufficio II
cgcp@pec.mit.gov.it

Direzioni generali territoriali

Uffici della motorizzazione civile

Capitanerie di porto

Uffici circondariali marittimi

UNASCA
unasca@pec.unasca.it

Oggetto: Richiesta di parere su modalità di accesso agli esami per il conseguimento della patente nautica e attività di scuola nautica.

Con riferimento alla PEC in collegato, se ne evadono i quesiti.

1. Versamenti PagoPA per conseguimento/convalida patenti nautiche

   Il sistema PagoPA genera una connessione diretta tra il procedimento amministrativo e il versamento in favore dell'Amministrazione. Ente creditore e persona fisica o giuridica debitrice sono identificati univocamente dal numero dell'avviso di pagamento. L'avvenuto pagamento è segnalato per via informatica in tempo reale all'ente creditore. Non appare, pertanto, necessaria l'apposizione del codice fiscale. Il sistema della cosiddetta "bruciatura", inoltre, garantisce l'unicità di utilizzo del versamento.

   Non si ravvisano, pertanto, motivi ostativi all'effettuazione di pagamenti tramite il portale PagoPA da parte di soggetti terzi rispetto all'autore dell'istanza. I pagamenti PagoPA presentati dall'utenza professionale possono riportare il codice fiscale/P.IVA dello studio di consulenza trasporti/scuola nautica e sono presentati in nome e per conto dei loro clienti.

2. Art. 11, comma 2, del decreto 30 agosto 2023, n. 142

   Il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2022, sul tema (Numero Affare 01350/2022), si è espresso nei termini seguenti: "*Il comma 2* [dell'articolo 11, ndr] *introduce un limite giornaliero pari a quattro ore di formazione, al fine di*

evitare un'eccessiva compressione del periodo di svolgimento dei corsi che, invece, richiedono tempi di assimilazione congrui in ragione della complessità delle materie da affrontare […]".

Il parere costituisce anche l'interpretazione della disposizione. Si evidenzia che le quattro ore di formazione costituiscono un limite massimo e che l'articolo 11, al comma 1, non distingue tra insegnamento teorico e istruzione pratica: "*L'attività di formazione è articolata in corsi che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nella misura minima indicata nell'Allegato II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.*"

Il limite massimo di quattro ore di formazione giornaliera è da intendersi come netto, con esclusione cioè dei tempi necessari alla preparazione dell'attività formativa.

3. Certificazione 5 ore di manovra

L'Allegato II definisce espressamente come "individuali" le esercitazioni pratiche, ciascuna delle quali ha una durata effettiva di un'ora per un totale minimo di cinque ore. Le ore di esercitazioni pratiche con il medesimo candidato sono cumulabili, purché effettive e nel rispetto del limite giornaliero massimo di quattro ore di formazione. Modalità differenti di svolgimento delle esercitazioni pratiche sono illegittime, tali da invalidarle.

La vigilanza amministrativa e tecnica sull'attività di scuola nautica è competenza delle province, città metropolitane e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 2, del codice della nautica da diporto e dell'articolo 17 del decreto 142/2023. L'attività di controllo è ordinaria con cadenza almeno triennale oppure straordinaria a seguito della ricezione da parte delle autorità di vigilanza di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.

Si allega il modello di certificazione delle prove pratiche di manovra proposto da codesta Associazione, affinché gli uffici in indirizzo possano esprimersi, in vista di una sua eventuale adozione.

4. Art. 35, comma 1, lettera b), del decreto n. 146/2008

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto 10 agosto 2021, come chiarito dalla lettera circolare dell'allora Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne prot. n. 4535 del 14/02/2022, l'attestato di effettuazione di almeno cinque ore complessive di manovre, rilasciata da una scuola nautica o da un consorzio tra scuole nautiche, è presentata dal candidato non oltre l'inizio dell'esame per il conseguimento della patente nautica e, quindi, non oltre l'inizio della prova teorica, pena l'esclusione dalla prova.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI

Patrizia
Scarchilli
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
05.12.2024
17:49:16
GMT+01:00